

**FUNZIONE  
PUBBLICA**



## LETTERA AI VERTICI DEL CNEL

Nel dare il benvenuto all'Ufficio di Presidenza di recente costituzione, le scriventi OO.SS. esprimono apprezzamento per le modalità con le quali l'Ufficio sta muovendo i primi passi nella difficile fase che l'Istituzione attraversa ma si attendono altresì che esso al più presto consenta ai rappresentanti sindacali del personale di contribuire in misura maggiore alle scelte politiche strategiche da adottare nei mesi che precedono la consultazione referendaria, con particolare riguardo a quelle aventi riflessi sui lavoratori del Consiglio.

Le lavoratrici e i lavoratori del CNEL meritano risposte concrete e maggiore attenzione, ancor più avendo dimostrato, specie negli ultimi difficili anni, impegno e spirito di appartenenza, adempiendo sempre al meglio ai compiti assegnati, nonostante le manifestazioni di vilipendio cui sono stati sottoposti proprio per la rinnovata dedizione a questo Organo di rilevanza costituzionale, ingiustamente disconosciuto nella propria autonomia, funzione e persino storia.

Queste Organizzazioni, certe che i vertici politici, ricoprendo da diverso tempo la carica di Consiglieri, ben conoscano non solo le condizioni nelle quali versa l'organico della forza in servizio ma anche la qualità e la capacità dei dipendenti del Segretariato generale (nonché di tutti i lavoratori che, a diverso titolo, operano al CNEL), auspicano che intendano valorizzare i lavoratori e le lavoratrici del CNEL.

Di seguito si forniscono alcuni spunti di riflessione che, se condivisi, possono rappresentare un utile contributo nel senso indicato.

Il testo di legge costituzionale pubblicato nella G.U.R.I. del 15 aprile 2016, prevede, all'art. 40 (disposizioni finali) che *"entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza."*

Se il referendum di prossima indizione approverà la riforma, i lavoratori del CNEL subiranno una mobilità obbligatoria prevista - per la prima volta nella storia della Repubblica - da disposizioni di rango costituzionale di "immediata applicazione", in quanto contemplate dal successivo art. 41.

Si evidenzia l'abnormità che una simile decisione sia rimessa - insieme alle disposizioni riguardanti l'assetto istituzionale dello Stato - a una consultazione popolare.

Tuttavia, il quadro descritto offre altresì la possibilità di intervenire con "disposizioni speciali" a tutela del personale coinvolto.

Fondamentale sarà l'individuazione della posizione di inquadramento giuridico di quest'ultimo e, trattandosi di un'operazione di mobilità fra comparti assai diversi, dovrà tenere conto e salvaguardare anche le specificità della professionalità acquisita dai lavoratori negli anni di servizio svolti al CNEL. La disposizione di riferimento è il DPCM 26 giugno 2015 *"Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale"*, che prevede (tabella n. 10) il quadro di corrispondenza tra le aree e le fasce retributive del personale non dirigente del CNEL e quelle del comparto ministeri.

Si sottolinea che le tabelle di equiparazione sono state costruite tenendo conto esclusivamente dell'importo dello stipendio tabellare in godimento.

Si ritiene indispensabile favorire la progressione di carriera del personale in servizio, in considerazione della "specialità" del trasferimento e in base al principio del *favor prestatoris* (a tutela della parte debole del rapporto di lavoro, che già subisce una decisione unilaterale del datore di lavoro) nonché della circostanza che negli ultimi otto anni non è stato possibile riqualificare i dipendenti (mediante percorsi di progressione orizzontale nelle aree e mobilità verticale tra esse) né rinnovare i contratti nazionali di lavoro.

Non si chiedono regali o concessioni onerose per le finanze pubbliche: la riqualificazione del personale potrà essere finanziata, come previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del CNEL, con il Fondo unico di amministrazione, dedicando all'operazione congrua parte delle risorse caratterizzate da "certezza e stabilità" e prioritariamente destinate dalle disposizioni contrattuali agli sviluppi economici dei lavoratori. Questi rischiano infatti, nel nostro specifico caso, un considerevole decremento della parte accessoria della retribuzione e, di conseguenza, un grave pregiudizio economico e previdenziale con il passaggio dal comparto attuale a quello dei ministeri.

L'art. 3, comma 2 del DPCM citato prevede, inoltre, che "Nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono:

a) *il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali;*

b) *la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza."*

La disposizione consente, oltre che di introdurre una disciplina speciale, di operare sia per la salvaguardia del trattamento economico accessorio del personale eventualmente trasferito sia per rendere effettivo il diritto dei lavoratori di esercitare un'opzione che eviti pregiudizi al trattamento previdenziale. A tal fine occorre che i lavoratori siano messi in condizione di conoscere le eventuali differenze tra i trattamenti previdenziali delle due Amministrazioni coinvolte (CNEL e Corte dei conti) per poter esercitare consapevolmente il suddetto diritto di opzione.

L'investimento nella riqualificazione dei lavoratori di questa piccola struttura di supporto - che tuttavia riesce a svolgere, anche meglio, gli stessi compiti di organismi assai più dotati - converrà anche nel caso in cui il referendum veda prevalere il NO.

Non è pensabile, infatti, che il Consiglio e il suo personale possano permanere nelle condizioni attuali per un tempo indefinito e si ritiene pertanto indispensabile porre quanto prima il CNEL in condizione di adempiere pienamente ed efficacemente ai suoi compiti istituzionali, accresciutisi con plurimi interventi legislativi e con un apparato strumentale adeguato alle esigenze di un'attività di consulenza a sostegno di un'azione politica all'altezza dei tempi.

Tutto ciò detto, si confida nella convocazione di un incontro per ragionare insieme su queste e altre tematiche d'interesse dei lavoratori.

Roma, 13 settembre 2016

Le Organizzazioni Sindacali e le RSU FP CGIL e UIL PA del personale non dirigente del CNEL

(IMPRONTA)

(PICCIOCCHI)

(VIDALI)

(MATTACCINI)